

DETERMINA DIRIGENZIALE
DISTRETTO PROVINCIALE TERAMO

N° 769 del 14/05/2020

Oggetto:	AFFIDAMENTO FORNITURA DI “MATERIALE DI CANCELLERIA” - DITTA ALFANA DI MATONE ALBERTO. CONTRATTO SOTTOSOGLIA, EX ART. 36 DEL D. LGS 50/2016. CIG: Z492CF87C0.
-----------------	--

Estensore	Maria Grazia Piccioni
Responsabile del Procedimento	Giovanna Mancinelli
Posizione Organizzativa	Giovanna Mancinelli

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Distretto di Teramo necessita di acquistare "MATERIALE DI CANCELLERIA", indispensabile per le esigenze funzionali del Distretto;

ACQUISITA la richiesta 13/05/2020, basata sulla valutazione delle giacenze di magazzino, circa la necessità di acquistare il suddetto materiale (Allegato 1);

CONSIDERATO che trattasi di prodotti non presenti negli elenchi dei prodotti delle gare già espletate dall'Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi della Sede Centrale;

DATO ATTO che l'Art. 1, comma 450, della legge 296/2006 modificata con la legge di bilancio 145/2018 ha sancito che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000,00 € non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (MePA, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MePA in quanto inferiore a 5.000,00 €;

DATO ATTO che per la fornitura di cui trattasi, per tutte le suddette motivazioni, ricorrono le condizioni per l'effettuazione di un acquisto in autonomia;

VISTO il disposto dell'Art. 1, c. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come codificato dall'Art. 1 commi 502 e 503 della L. n. 208/2015 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 Aprile 2016 il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50;

VISTO il D. Lgs 13 Aprile 2017, n. 56, entrato in vigore il 20 Maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'Art. 36 "*Contratti sotto soglia*" del D. Lgs 18/04/2016, n. 50, (Nuovo Codice degli Appalti), il quale sintetizza che "*l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'Art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'Art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*" (comma 1), specificando che "*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'Art. 35, secondo le seguenti modalità...*" (comma 2)" "*...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...*" (lett. a)];

VISTE

- La Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 14/01/2019 con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione 2019-2021, di A.R.T.A. Abruzzo;
- La D.G.R. n. 453/2019 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;
- La Delibera del Direttore Generale n. 137 del 30/11/2019 con la quale ha approvato la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019/2021.

TENUTO CONTO che, a tutt'oggi, non è ancora stato adottato il Bilancio di Previsione 2020,2021,2022 e, pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'attuale normativa, l'Agenzia è in esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;



- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

CONSIDERATO che l'acquisto suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza" per non incorrere in disservizi nello svolgimento delle attività istitutive dell'ARTA;

DATO ATTO CHE l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio *"per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)..."*);

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

Per tutto quanto specificato in premessa

TENUTO CONTO che, nonostante la possibilità di affidamento diretto consentito dalla normativa, si è proceduto ad effettuare una ricerca di mercato chiedendo i preventivi a quattro ditte, tramite e-mail, per la fornitura del prodotto:

- ☐ Ditta Alfana a alfanapec@pec.alfana.it con Prot. n. 11078/2020 del 03/03/2020 (Allegato 2);
- ☐ Ditta Commercialtecnica a info@pec.commercialtecnica.com con Prot. n. 11077/2020 del 03/03/2020 (Allegato 3);
- ☐ Ditta Replay-Mano a replay-mano@pec.it con Prot. n. 11075/2020 del 03/03/2020 (Allegato 4);
- ☐ Ditta Soluzione Ufficio a 6515@pec.aruba.it con Prot. n. 11076/2020 del 03/03/2020 (Allegato 5);

RISCONTRATO che la ditta ALFANA di Alberto Matone ha presentato l'offerta n. 1978 del 06/03/2020, Prot. n. 11977/2020 del 09/03/2020 (Allegato 6);

RISCONTRATO che la ditta COMMERCIALTECNICA Srl non ha risposto;

RISCONTRATO che la ditta REPLAY-MANO Srl non ha risposto;

RISCONTRATO che la ditta SOLUZIONE UFFICIO Srl ha presentato l'offerta acquisita al Prot. n. 12417/2020 dell'11/03/2020 (Allegato 7);

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, la fornitura di "MATERIALE DI CANCELLERIA" alla ditta "Alfana di Matone Alberto", Via Martiri delle



Foibe, 13 – 64100 Teramo TE – C.F. MTNLR45D15L103S, al prezzo di € 691,02, in quanto *“MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA PERVENUTA”*, come si evince dall’offerta allegata al presente provvedimento (Allegato 6) e dalla Richiesta d’Acquisto (Allegato 1);

VISTA la Determina Dirigenziale n. 56 del 15/01/2020 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture per l’anno 2020;

VISTO l’impegno contabile n. 2020/1/229/1 di € 1.500,00 sul capitolo 01.11.1.03.30.0 denominato “cancelleria”;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di cui trattasi pari ad € 691,02 (IVA inclusa) trova copertura sull’impegno n. 2020/1/229/1;

VISTA la Legge n. 136 del 13/082010 ed il DL n. 187 del 12/11/2010 Art. 7 comma 4, che stabilisce: *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”*;

VISTA la Regolarità del DURC rilasciato dall’INAIL, ai sensi dell’Art. 4 del D.L. 34/2014, e acquisito al nostro Protocollo al n. 20088/2020 del 13/05/2020 (Allegato 9);

VISTA la “Comunicazione di attivazione/esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e dichiarazione di assunzione di obblighi di cui alla legge medesima – Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47”, acquisita al nostro Protocollo al n. 41792/2019 del 04/09/2019 (Allegato 10);

RITENUTO di sub-impegnare ed imputare la somma di € 691,02, sul capitolo 01.11.1.03.30.0 denominato “Cancelleria” del bilancio finanziario 2020 impegno n. 2020/1/229/1, che presenta la necessaria disponibilità, per la ditta ALFANA di Matone Alberto, con importo da intendersi al lordo di IVA con regime di “Scissione dei pagamenti”, quest’ultima da versare l’IVA all’Erario in base alla vigente normativa (Art. 17-ter DPR 633/1972 ed Art. 4 DM 23 Gennaio 2015 e loro successive modificazioni ed integrazioni);

TUTTO CIÒ premesso

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della necessità dell’acquisto per consentire il normale funzionamento del Distretto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** dell’urgenza dell’acquisto;
- 3) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a), alla ditta “Alfana di Matone Alberto”, Via Martiri delle Foibe, 13 – 64100 Teramo TE – C.F. MTNLR45D15L103S - la fornitura di “MATERIALE DI CANCELLERIA”, al prezzo di € 691,02, come si desume dall’offerta allegata al presente provvedimento (Allegato 6);
- 4) **DI SUB-IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di € 691,02 (IVA compresa), al capitolo 01.11.1.03.30.0 denominato “Cancelleria” del bilancio finanziario anno 2020, giusto impegno n. 2020/1/229/1, che presenta la necessaria disponibilità, per la ditta Alfana di Matone Alberto;
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/082010 ed il DL n. 187 del 12/11/2010 Art. 7 comma 4, che stabilisce: *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e*



forniture su richiesta della stazione appaltante..." il codice CIG identificativo della presente fornitura è il seguente: Ditta Alfana di Matone Alberto – **CIG: Z492CF87C0** (Allegato 8);

- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;
- 6) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 14/05/2020

Il Direttore del Distretto
MANCINELLI GIOVANNA / ArubaPEC S.p.A.

